



Comune di Pallagorio
Provincia di Crotone

**Regolamento del commercio su aree
pubbliche delle attività itineranti**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 30/11/2013

INDICE

Premessa	3
Articolo 1 - Commercio fisso	4
Articolo 2 - Mercato settimanale	4
Articolo 3 - Commercio itinerante	5
Articolo 3.1 - Igiene e pulizia	6
Articolo 3.2 - Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche, canone di posteggio e sanzioni	7
Articolo 3.3 - Sanzioni	7
Articolo 3.4 - Pubblicità del regolamento	8
Articolo 4 - Entrata in vigore del presente regolamento	8

PREMESSA

Principali dati e caratteristiche dell'attuale apparato distributivo

L'amministrazione comunale nello spirito del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, predispone il seguente studio della rete distributiva comunale. Tale studio vuole essere preliminare all'emanazione di provvedimenti che consentano di razionalizzare il settore del commercio, eliminando le pastoie di una vecchia normativa che non consente un'effettiva libera concorrenza nel mercato e che persegue le seguenti finalità:

- trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e libera circolazione di merci;
- tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, e marine.

L'amministrazione comunale, nello spirito collaborativi e partecipativo con la popolazione tutta, quindi commercianti e artigiani del posto, ha ritenuto dare ascolto alle innumerevoli richieste da parte di quest'ultimi nel regolarizzare l'attività itinerante dei venditori/commercianti che abitualmente e giornalmente esercitano tale attività nel nostro comune. Per cui si è reso necessario integrare il precedente Regolamento su aree pubbliche (nello specifico fiere e mercato settimanale) approvato con delibera di Consiglio comunale n. 06 del 02/07/2012.

Quindi fatte salve le norme riportate sul predetto Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 06 del 02/07/2012, tale Regolamento approvato si intende come appendice e specifico per le attività del commercio itinerante.

Articolo 1 - COMMERCIO FISSO

Fatte salve tutte le norme e regolamenti in materia di commercio si precisa che, essendo il Comune di Pallagorio costituito da popolazione prevalentemente anziana é necessario garantire i servizi essenziali almeno durante tutti giorni feriali.

Per cui le attività commerciali di tipo alimentare (negozi di generi alimentari, mini-market, supermercati ecc), **durante tale periodo possono seguire il giorno di riposo settimanale a turno con la chiusura di un esercizio la volta.**

Si rimanda alla responsabilità di tali attività presenti nel territorio comunale ad organizzarsi per garantire tale prescrizione.

Le attività commerciali di tipo alimentare di somministrazione e bevanda (bar, pizzerie, locande, rosticcerie ecc.) é necessario che garantiscano il servizio di apertura durante i giorni feriali (fatto salvo il giorno di riposo settimanale) almeno:

- dalle ore 07.00 alle ore 22.00 durante il periodo autunno- invernale;
- dalle ore 07.00 alle ore 23.00 durante il periodo primaverile estivo.

Si rimanda alla responsabilità di tali attività presenti nel territorio comunale ad organizzarsi per garantire tale prescrizione.

Articolo 2 - MERCATO SETTIMANALE

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da Regolamento specifico per il mercato settimanale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 06 del 02/07/2012. Per cui si rimanda al predetto Regolamento per i vari riferimenti normativi.

Si riporta che :

A PALLAGORIO si svolge un mercato con cadenza settimanale.

Esso è tenuto nella giornata del Venerdì durante tutti i mesi dell'anno con il seguente orario:

ORARIO	Posteggi n° 40	dalle ore	alle ore
	Occupazione	7,00	7,30
	Vendita	8,00	12,30
	Sgombero	12,30	14,00

Distribuzione posteggi in PALLAGORIO centro			
Via	n. civici	Posteggi	
		N	Mq
Carmine	tutto il percorso	30	10-20-30-40 oltre

Inoltre, una volta all'anno in occasione della ricorrenza della festa della Madonna del Carmine, il mercato/fiera viene tenuto nella via Corso Vitt. Emanuele e Via Zinga.

Il corpo VV. UU, per motivi di flessibilità e ottimizzazione nell'utilizzo dei posteggi, può di volta in volta autorizzare spostamenti degli operatori nell'ambito dell'area marcatale e dei posteggi approvati con il presente Regolamento.

Agli agricoltori che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n° 125 ed alla legge 9 febbraio

1963, n 59, sono riservati n° 2 posteggi per complessivi 50 circa mq. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Annualmente dovrà essere cura degli agricoltori dimostrare che persistono le condizioni per poter effettuare la vendita itinerante.

Nel periodo di mercato gli operatori itineranti - titolari di Autorizzazioni di tipo B dovranno osservare una distanza, da misurarsi per via stradale secondo il percorso più breve, non inferiore a 50 m. (cinquanta metri) dall'area di mercato.

Articolo 3 - COMMERCIO ITINERANTE

• Gli operatori itineranti, titolari di Autorizzazioni commerciali di tipo B rilasciate nel rispetto dell'art. 8 della L.R. 18/99, possono esercitare l'attività:

> in forma itinerante, effettuando per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiori all'ora di permanenza nel medesimo punto.

> nelle fiere sull'intero territorio comunale.

> nei mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

L'attività itinerante non è soggetta ad alcun divieto su tutto il territorio Comunale.

Il commercio itinerante può essere svolto soltanto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per come riportato nella tabella seguente, di ogni giorno feriali con esclusione di tutti i giorni festivi, precisando che:

nei giorni:

LUNEDI e GIOVEDI	PRODOTTI ALIMENTARI
MERCOLEDI e SABATO	PRODOTTI NON ALIMENTARI

È vietato l'utilizzo di pubblicità sonora.

Per i commercianti itineranti che volessero esercitare la vendita dei prodotti in orari diversi da quelli prefissati, il Comune ha individuato delle aree di sosta pomeridiane all'interno del centro urbano. Le aree di sosta sono tre:

1. Piazza Dante;
2. C.so Vitt. Emanuele n° 151;
3. Corso Carmine all'altezza dell'incrocio di via Fiume.

Ogni area di sosta può ospitare fino a due commercianti, indifferentemente alimentari e non, con un massimo di 20 mq a posteggio ciascuno. Gli orari di occupazione di tale aree sosta/parcheggio sono:

- dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei periodi invernali;
- dalle ore 16:00 alle ore 21:00 nei periodi estivi.

Sono fatte salve tutte le norme in materia di sicurezza, igiene, sicurezza stradale, ecc. riportate nel medesimo regolamento e in quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 06 del 02/07/2012.

Gli interessati ad occupare le aree sosta/parcheggio dovranno fare domanda in carta semplice agli Uffici del commercio del Comune di Pallagorio e sottoscrivere la convenzione annuale e sono tenuti al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nei modi e nei tempi, per come riportato all'art. 5 punto 3 del medesimo Regolamento.

Si precisa che per tali aree sosta non è consentita la sosta come spuntisti, quindi sprovvisti di convenzione annuale.

Coloro i quali utilizzeranno in maniera arbitraria e non conforme ai Regolamenti di competenza saranno soggetti alle sanzioni riportate all'art. 6 del medesimo Regolamento.

Articolo 3.1 - IGIENE E PULIZIA

Gli operatori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni in materia:

1. Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore e deve essere curata la pulizia dei banchi, attrezzature e dell'area di posteggio;
2. Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli organi di controllo.
3. I rifiuti, visto l'avvio da parte del Comune di Pallagorio della raccolta differenziata "porta a porta", devono essere raccolti e depositati presso i propri magazzini da cui verranno prelevati con il porta a porta o portati direttamente, negli orari di apertura, presso l'isola ecologica o presso l'impianto sperimentale di lombricoltura;
4. E' assolutamente vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo;
5. Ogni operatore risponderà di persona per i rifiuti trovati nei pressi del proprio posteggio e sanzionato secondo la normativa in vigore.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
8. Qualora l'attività di cui al punto 7 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento della rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli idoneamente attrezzati aventi le caratteristiche di cui al punto 8.
10. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso del posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli idoneamente attrezzati aventi le caratteristiche di cui al punto 8.

Articolo 3.2 - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, CANONE DI POSTEGGIO

• La tassa, il canone per la concessione di posteggio di mercati e fiere, le sanzioni, la riscossione, come approvato con Regolamento deliberato dal Consiglio comunale n. 06 del 02/07/2012 e con deliberato della Giunta comunale n° 34 del 02/07/2012 e le tassa e il canone per la concessione di posteggi pomeridiani per il commercio itinerante approvato sono approvati con il presente regolamento.

3.2.1 Canone annuo Commercianti/Agricoltori ASSEGNATARI dei posteggi per il posteggio pomeridiano

- Occupazione pomeridiana per **1 giorno a settimana**, canone trimestrale **Euro 35,00**;
- Occupazione pomeridiana per **2 giorni a settimana**, canone trimestrale **Euro 50,00**;
- Occupazione pomeridiana per **4 giorni a settimana**, canone trimestrale **Euro 80,00**;
- Occupazione pomeridiana per **6 giorni a settimana**, canone trimestrale **Euro 100,00**;

Articolo 3.3 - SANZIONI

Ad ogni violazione, per come già riportato all'art. 21 nel Regolamento approvato con delibera del C.C. n° 06/2012, verranno applicate una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 Novembre 1981 n. 689

Articolo 3.4 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà pubblicato sull'albo pretorio on-line e sarà consegnato a tutti i commercianti del posto oltre agli ambulanti abituali. Inoltre, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 4 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dal Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 art. 124.

Il Responsabile del Servizio

f.to Geom. Loreto MANFREDI

IL Consigliere con delega al commercio

f.to Sig.ra Emilia RIZZO

IL SINDACO

f.to Dott. Umberto LORECCHIO